



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

Sezione fallimentare

(decreto ex art. 14 quinquies L. 3/2012)

Procedura di sovraindebitamento: CLAUDIO MORINI e STEFANIA BOSSONI n° 8 /2021

Giudice Delegato: dott. Irene Colladet

**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**- art. 14 quinquies L. 3/2012 -**

Il Giudice Delegato dott. Irene Colladet,

*letto* il ricorso per l'ammissione congiunta alla liquidazione del patrimonio depositato in data 21.09.2021 da CLAUDIO MORINI (c.f. MRNCLD67L07B034R), nato a Fidenza (PR) il 07.07.1967, e da STEFANIA BOSSONI (c.f. BSSSFN70L61B034L), nata a Fidenza (PR) il 21.07.1970, entrambi residenti in Fidenza (PR) via Rimale n.28, rappresentati e difesi dall'avv. Salima Fratti (c.f. FRTSLM71H59I153D), i documenti ad esso allegati, nonché quelli depositati in data 23.09.2021;

*vista* altresì la documentazione depositata in data 27.09.2021 su richiesta di questo GD;

*premesso che:*

- sussiste la propria competenza in quanto i ricorrenti sono residenti nel circondario di Parma;
  - i ricorrenti sono membri della stessa famiglia, sono conviventi ed il loro sovraindebitamento ha un'origine comune;
  - i ricorrenti sono debitori non fallibili (la partita iva della Società Agricola Morini di cui era socio il sig. Claudio Morini risulta cessata in data 31.12.2017 – cfr. doc. 2) in stato di sovraindebitamento;
- visti* gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:
- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che: a) i proponenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento; b) i proponenti non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
  - la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli

ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento loro e della loro famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012, • l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, • nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori persone fisiche negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

*ritenuto*

- che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza dei debitori (punti a, b, c sopra indicati), non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;

- che i proponenti abbiano prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (art. 14ter comma 5) (v. relazione OCC p. 28 e ss.) e l'indebitamento del ricorrente;

- che non emergano elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);

*considerato* che il ricorrente Claudio Morini riferisce di svolgere attività lavorativa (stagionale) con reddito annuale nel 2020 di euro 9.616,00 e che la ricorrente Stefania Bossoni riferisce di svolgere attività lavorativa con reddito annuale nel 2020 di euro 18.433,00;

*visto* l'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 14ter comma 6 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, può essere stabilito allo stato in € 1.600,00 mensili, al netto delle imposte ed esclusa la 13 mensilità che in esecuzione del piano dovrà essere interamente acquisita dal liquidatore; quanto eccede tale somma dovrà essere versato dal datore di lavoro direttamente al liquidatore;

- con riferimento all'eventuale ed ulteriore importo pari al costo per la locazione di immobile da destinare a casa familiare, esso potrà essere escluso dalla liquidazione dopo la vendita della casa di proprietà tramite procedura competitiva, previa istanza al GD;

*ritenuto*

- quanto all'istanza di sospensione del giudizio n. 4743/2019 R.G. - Tribunale di Parma, avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa da Banca MPS, che la stessa non rientra tra le "azioni cautelari o esecutive" di cui all'art. 14 quinquies comma secondo lett. b);

- quanto alla richiesta di sospensione delle seguenti cessioni e delle seguenti trattenute in esito a pignoramenti del quinto dello stipendio:

i. n. 1328/2018 R.G. es mob creditore procedente Unione Agricoltori, ordinanza di assegnazione del 18.10.2018 euro 285,00 (cfr. doc. 16),

ii. n. 860/2019 R.G. es mob. creditore procedente Banca Intesa, ordinanza di assegnazione del 20.06.2019 euro 200,80 da trattenersi al termine della precedente (doc. 17);

iii. cessione del quinto dello stipendio per complessivi euro 3.870,00 prelievo mensile di euro 215,00 della pensione a favore di IBL Banca S.p.a.;

che essa debba essere accolta per le motivazioni che si vengono ad illustrate. A questo Giudice sono noti i diversi orientamenti seguiti dai Tribunali di merito in ordine alla revocabilità o meno della cessione del quinto/trattenuta sullo/a stipendio/pensione in esito a procedura di pignoramento mobiliare in caso di accesso del debitore ad una delle procedure di sovraindebitamento; in particolare:

i. secondo un primo orientamento, il piano non potrebbe pregiudicare il diritto del terzo cessionario/creditore, in quanto la quota di un quinto dello stipendio e/o della pensione fuoriesce dal patrimonio del debitore al momento della stipula del contratto di finanziamento / dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione, di talchè il debitore non potrebbe più disporre;

ii. un orientamento intermedio, invece, applicando analogicamente l'art. 2918 c.c., fa salva la cessione/assegnazione limitatamente al triennio successivo alla data di omologazione del piano;

iii. un ultimo e prevalente orientamento, peraltro avvallato dalla legge sulla crisi di impresa che entrerà in vigore, e costantemente seguito da questo Tribunale, valorizzando il *favor debitoris* che ispira gli istituti di cui si discute, volti a concedere una seconda chance al debitore, consentendogli di ristrutturare integralmente la sua situazione debitoria, restituendogli la potenzialità di acquisto perduta, conclude per la revocabilità dei finanziamenti con cessione del quinto e/o delle trattenute, imponendo all'ente finanziatore e/o creditore assegnatario di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falciatura del suo credito. Ciò anche sulla base del presupposto che il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria, come anche la trattenuta disposta in esito ad un pignoramento presso terzi, è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio/pensione soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a

percepirli, di talchè, anche al fine di meglio rispettare la *par condicio creditorum*, esso non può che essere assoggettato alla medesima falciatura prevista per i chirografari;

*ritenuto infine*

- quanto alla domanda di escludere dalla liquidazione il veicolo DJ262ES “*in considerazione dello scarsissimo valore*”, che lo stesso debba essere ricompreso nella liquidazione, atteso che le disposizioni normative stabiliscono che la liquidazione debba avere riguardo a tutti i beni immobili e mobili del debitore fatta eccezione per i beni e crediti di cui all’art. 14-ter, comma 6, tra cui non può essere fatta rientrare l’autovettura (cfr. Tribunale di Firenze, 23.01.2018), non avendo la ricorrente allegato specifiche e/o particolari necessità diverse dalla semplice comodità rispetto all’utilizzo dei mezzi pubblici e fermo restando la possibilità che il Liquidatore, previa sua valutazione e/o perizia di stima del ridetto bene, non ne ritenga la liquidazione non vantaggiosa per la massa dei creditori;

- si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, rispetto alla quale i ricorrenti hanno proposto la nomina congiunta degli avv.ti Isabella Grassi e Franco Piumi, già nominati OCC e fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell’acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, alla luce dell’art. 14 decies L. 3/2012, come sostituito dall’*art. 4-ter, comma 1, lett. l), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*: “1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori”;

- la domanda di esdebitazione debba essere formulata all’esito della liquidazione nei termini ed ai sensi di cui all’art. 14 terdecies L. 3/2012;

- il compenso dell’organismo<sup>1</sup>, anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione, debba essere determinato sulla base dei parametri di cui all’art. 16 del D.M. 202/2014 e che, in particolare, ai sensi dei co. quarto e quinto del medesimo articolo, “*I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%*.”

---

<sup>1</sup> Si specifica, in particolare, che il compenso complessivamente riconosciuto ad entrambi gli OCC non può superare i parametri di legge. Lo stesso vale per quanto riconosciuto agli stessi quali Liquidatori.

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”;

P.Q.M.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di CLAUDIO MORINI (c.f. MRNCLD67L07B034R), nato a Fidenza (PR) il 07.07.1967, e da STEFANIA BOSSONI (c.f. BSSSFN70L61B034L), nata a Fidenza (PR) il 21.07.1970, entrambi residenti in Fidenza (PR) via Rimale n.28, rappresentati e difesi dall'avv. Salima Fratti (c.f. FRTSLM71H59I153D);

II. nomina liquidatori gli avv.ti Isabella Grassi e Franco Piumi, professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. e già nominati OCC;

III. dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (ivi comprese le cessioni e le trattenute specificate in narrativa, nonché l'esecuzione immobiliare n. 214/2016 R.G. – Tribunale di Parma), fatta salva la facoltà dei Liquidatori di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

IV. ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Parma e su quello dell'IVG di Parma a cura dei Liquidatori;

V. poiché il debitore esercitava attività di impresa, ordina la annotazione del presente decreto nel registro delle imprese a cura dei Liquidatori;

VI. poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura dei Liquidatori;

VII. ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia i ricorrenti ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;

VIII. esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni dei ricorrenti fino al limite di € 1.600,00 mensili al netto delle eventuali imposte.

IX. Dispone che quanto eccede tale somma e la tredicesima mensilità dovranno essere versati dal datore di lavoro direttamente ai Liquidatori nel conto della procedura che questi avranno cura di aprire e di indicare;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura dei liquidatori.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Parma, 30/09/2021

Il Giudice Delegato  
dott. Irene Colladet